
**STATUTO
DELLA UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**

TITOLO PRIMO

Principi Generali

Art. 1

Natura e finalità.

- 1.** L'Università Europea di Roma, in seguito denominata Università, è istituita in Roma, ed è promossa dall'Ente Ecclesiastico "Congregazione dei Legionari di Cristo", ai sensi del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592, come Università non statale. Essa si avvale dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione Italiana e rilascia titoli di studio aventi valore legale.
- 2.** L'Università è una comunità scientifica e accademica che favorisce lo sviluppo della cultura e contribuisce alla ricerca scientifica. Nel rispetto dell'autonomia del sapere, promuove una concezione della scienza al servizio della persona, per la dignità umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo, le sue istanze di libertà, e i principi della Costituzione Italiana.
- 3.** In coerenza con l'Ente ecclesiastico "Congregazione dei Legionari di Cristo", l'Università persegue l'obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali.
- 4.** L'attività didattica e l'attività di ricerca dell'Università sono principalmente orientate a sviluppare i temi oggetto delle stesse nel contesto internazionale anche attraverso l'individuazione di sinergie con altri Enti di istruzione e di ricerca anche stranieri i cui principi istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Università. A tale scopo promuove la collaborazione scientifica nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea degli enti sopraindicati, sensibilizza la mobilità dei docenti e degli studenti e facilita il riconoscimento dei *curricula* didattici e dei titoli accademici.

5. L'Università adempie ai suoi compiti istituzionali attraverso un'attività congiunta di didattica e di ricerca, svolgendo e sviluppando insegnamento ed attività di istruzione e formazione di livello superiore, di specializzazione, secondo gli ordinamenti vigenti, nonché attraverso lo svolgimento e lo sviluppo di attività connesse, di ricerca, di pubblicazione, di formazione permanente, di orientamento, aggiornamento culturale e professionale, perfezionamento, di preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle libere professioni e agli impieghi pubblici e privati, nonché attività a tutte queste strumentali e/o complementari, anche con appositi contratti e convenzioni e attraverso specifiche strutture.
6. L'Università assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come garantito dall'art. 34 della Costituzione.
7. L'Università si dà il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso debbono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2

Rapporti con l'Ente Promotore.

L'Università è promossa, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, dall'Ente ecclesiastico "Congregazione dei Legionari di Cristo", quale ente fondatore, in seguito denominato Ente Promotore. Esso ne assicura il mantenimento e lo sviluppo, mediante specifica dotazione.

Art. 3

Strutture e principi organizzativi.

1. L'Università si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
2. Il presente Statuto indica la natura e i limiti della loro autonomia.

3. L'Università adotta i Regolamenti di Ateneo aventi ad oggetto la propria organizzazione e la disciplina delle proprie attività, quali:
 - a) **Il Regolamento Generale di Ateneo.** Esso è emanato ai sensi della legge 168/89 con decreto rettorale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 - b) **Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.** Esso è emanato ai sensi della legge 168/89 con decreto rettorale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) **Il Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.** Esso è emanato con decreto rettorale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) **Il Regolamenti Didattici.** Essi sono emanati ai sensi della legge 341/90 con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università si ispira ai principi dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 4

Titoli di studio e attestati.

1. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione.
2. L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi alle altre attività istituzionali da essa organizzate.
3. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale di cui al D.M. 22.10.2004 n°270.
4. L'Università istituisce ed organizza master universitari di primo e di secondo livello, rilasciandone i relativi diplomi.

5. L'Università istituisce ed organizza corsi di dottorato di ricerca, consorziandosi eventualmente anche con altre Università e/o enti italiani o stranieri e rilasciando i relativi diplomi.

Art. 5

Collaborazioni.

1. In attuazione del principio di cui al comma 4 del precedente art. 1, l'Università può collaborare per la ricerca e la formazione con altre Università italiane e straniere, in particolare cattoliche, e con enti e istituti di cultura e di ricerca scientifica.
2. L'Università fa parte di un sistema universitario internazionale a rete, in particolare con le seguenti altre Università: Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* (Roma, Italia); Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo” (Maddaloni, Italia); *Universidad Francisco de Vitoria* (Madrid, Spagna); *Management Institute of Paris* (Parigi, Francia); *Institute for the Psychological Sciences* (Washington, D.C., Stati Uniti); Centro di Studi Superiori *Our Lady of Thornwood* (New York, Stati Uniti); *Universidad Anáhuac* (Città del Messico, Messico); *Universidad Anáhuac del Sur* (Città del Messico, Messico); *Universidad Anáhuac de Cancún* (Cancún, Messico); *Universidad Anáhuac de Xalapa* (Xalapa, Messico); *Universidad Anáhuac de Puebla* (Puebla, Messico); *Universidad Mayab* (Mérida, Messico).
3. L'Università può contribuire al sostegno di enti e associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri.

Art. 6

Pastorale universitaria.

In coerenza con i fini istituzionali ed in armonia con il Magistero della Chiesa, l'Università costituisce un centro di pastorale universitaria coordinato da un Assistente ecclesiastico nominato dell’Ente Promotore.

Art. 7

Diritto allo studio.

1. L'Università, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la realizzazione del diritto allo studio. L'Università può svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio anche sulla base di accordi e convenzioni con le Regioni ed altri enti territoriali.
2. L'Università adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.
3. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

Art.8

Attività culturali e sportive.

1. L'Università favorisce per gli studenti attività culturali, ricreative e sportive, attraverso idonea organizzazione cui provvede con fondi stanziati per legge, sovvenzioni o contributi degli studenti e volontari.
2. L'organizzazione di cui al precedente comma potrà essere approntata anche attraverso convenzioni con centri specializzati i cui fini istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Università.

Art. 9

Risorse finanziarie e beni patrimoniali.

1. L'università utilizza per le attività istituzionali i propri beni e quelli messi a disposizione dall'Ente Promotore, nonché da altri enti e da privati.
2. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite dalle tasse e dai contributi degli studenti, da contributi spettanti per legge e da altre forme di finanziamento, nonché donazioni, lasciti, contributi volontari, in aderenza alla natura e alle finalità dell'Università stessa.
3. Qualora l'Università per qualsiasi motivo non potesse più svolgere le sue attività statutarie o fosse privata delle sue prerogative o dell'autonomia o del suo carattere cattolico, oppure venisse a cessare, il suo patrimonio attivo, dedotti eventuali debiti dell'Università stessa, verrà devoluto all'Ente Promotore.

TITOLO SECONDO

Organi dell'Università.

Art.10

Elenco degli Organi.

1. Sono Organi dell'Università:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Rettore;
 - d) il Senato Accademico;
 - e) il Collegio dei revisori dei Conti;
 - f) il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

2. Gli Organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del vigente Statuto.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) il Rettore dell'Università;
 - b) il Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, o un suo delegato;
 - c) sette consiglieri nominati dall'Ente Promotore.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i componenti di cui alla lettera c), 1° comma, del presente articolo, il Presidente e il Vice-Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e gli eventuali membri, nominati in sostituzione dei titolari, rimangono in carica per il solo periodo in cui sarebbero rimasti in carica i predecessori.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo diversa maggioranza prevista dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi; in caso di parità prevale il voto del Direttore Generale dei Legionari di Cristo o del suo delegato.
5. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri che lo compongono. La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, è fatta mediante l'invio di lettera o strumento analogo ad ogni membro del Consiglio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, mediante l'invio di telegramma o strumento analogo almeno tre giorni prima della seduta.

6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, può determinare la decadenza dalla carica; detta decadenza dovrà comunque essere deliberata dal Consiglio stesso.
7. Il Segretario Generale può essere chiamato a partecipare alle adunanze con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale; può essere chiamato a partecipare alle adunanze anche il Coordinatore Amministrativo.

Art. 12

I poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di governo e di controllo dell'Università che determina la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

- a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università;
- b) nomina il Rettore e il Pro-Rettore, nelle persone rispettivamente indicate dall'Ente Promotore. Rettore e Pro-Rettore sono altresì revocati ove vi sia espressa richiesta dell'Ente Promotore;
- c) delibera circa l'attivazione e la soppressione dei Dipartimenti, degli Ambiti di Didattica e di Ricerca e dei Corsi di Studio, sentito il Senato Accademico.
- d) delibera in materia di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attività formative anche a contratto;
- e) nomina, su indicazione dell'Ente Promotore, il Segretario Generale e il Coordinatore Amministrativo; nomina altresì il restante personale amministrativo e tecnico e delibera circa ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti di tutto il personale dell'Università;
- f) delibera circa i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
- g) delibera sull'ammontare delle tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

- h) delibera sul conferimento di premi e di borse di studio e di perfezionamento;
- i) delibera sulle convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;
- j) delibera l'approvazione del bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- k) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
- l) delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, a maggioranza dei propri componenti, con parere vincolante dell'Ente Promotore.
- m) delibera, ai sensi dell'art. 3, comma 3, circa il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca e tutti i Regolamenti Didattici;
- n) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- o) può affidare a singoli componenti del Consiglio o a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi, operativi;
- p) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università in caso di liti attive e passive;
- q) ogni anno, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione, di trasferimento e di passaggio degli studenti da altri Corsi di Studio, ovvero da altre Università o Atenei.
- r) delibera con parere vincolante dell'Ente Promotore circa tutti gli atti di straordinaria amministrazione, in particolare la concessione di pegni e ipoteche, la concessione e la richiesta di prestiti, l'acquisto e la vendita di immobili, e situazioni ad esse analoghe, e circa ogni atto di ordinaria amministrazione che comporti variazioni a voci del bilancio preventivo;
- s) delibera circa il conferimento e la revoca della rappresentanza legale dell'Università;
- t) approva i progetti dell'attività di ricerca.

Art. 13

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio stesso;
 - b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
 - c) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli atti per le materie di cui all'art. 12, lettere d), e), f) e j);
2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di suo impedimento o assenza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati dal Presidente e dal Consiglio per l'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Art. 14

Il Rettore.

1. Il Rettore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Spetta al Rettore in particolare:
 - a) rappresentare l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
 - b) sovrintendere all'attività didattica, scientifica e di formazione dell'Università riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione annuale;
 - c) convocare e presiedere il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti;
 - e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 - f) curare, per le materie di propria competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvedere con atti formali nelle materie di competenza;

- g) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università;
 - h) emanare i Regolamenti secondo quanto disposto dal presente Statuto;
 - i) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti.
3. Fermo restando quanto stabilito all'art. 12, lett. b), il Pro-Rettore coadiuva il Rettore nella sua attività e lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15

Il Senato Accademico.

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidenti dei Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca che afferiscono all'Università. Il Segretario Generale partecipa con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale.
2. Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Università. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti competenze:
 - a) esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;
 - b) procede all'attivazione di nuovi Ambiti di Didattica e di Ricerca e di nuovi Corsi di Studio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - c) predisporre i Regolamenti Didattici, sulla base delle proposte deliberate dai Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca;
 - d) provvede ai sensi del precedente art. 12, lett. d) in materia di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attività formative anche a contratto;

- e) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
- f) formula pareri e proposte in ordine all'adozione e alla modifica del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca;
- g) esprime pareri e formula proposte circa i premi e le borse di studio e di perfezionamento;
- h) esprime pareri e formula proposte circa le convenzioni con altre Università o centri di ricerca;
- i) esprime pareri e formula proposte circa la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e le relative modalità di ammissione, il trasferimento e il passaggio degli studenti da altri Corsi di Studio, ovvero da altre Università o Atenei;
- j) esprime pareri anche su tutte le altre materie che gli vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.

3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 16

Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Ente Promotore; assiste il Rettore nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvandolo nelle attività giuridico - amministrative ed in quelle ritenute di particolare rilievo; è il responsabile degli uffici amministrativi e dei servizi relativi alla didattica, alla formazione ed alla ricerca dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione; partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico con voto consultivo e con il compito di redigere i verbali.

Art 17

Il Coordinatore Amministrativo.

Il Coordinatore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Ente promotore; è il responsabile degli uffici contabili e dei servizi tecnici ed ausiliari dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione. Egli è responsabile, per quanto di competenza, della corretta attuazione delle direttive impartite dai competenti organi gestionali dell'Ateneo, predisponendo altresì il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Università da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice, il Presidente.
2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e i relativi consuntivi allegati, redigendo apposite relazioni contenenti l'attestazione circa la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.
Può, peraltro, compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.

Art.19

Il Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, istituito ai sensi della legge 370/99, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, raccogliendone, esaminandone ed organizzandone i dati necessari alla valutazione delle strutture, nonché delle attività didattiche e scientifiche dell'Università. In particolare prepara e organizza i rapporti finali di valutazione del costo-rendimento dell'Università da sottoporre al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, onde suggerire in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attività dell'Università. Il Nucleo provvede alla pubblicizzazione delle proprie considerazioni alla fine di ogni anno accademico e prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse.

TITOLO TERZO

Strutture di didattica e di ricerca.

Art. 20

I Dipartimenti e gli Ambiti di Didattica e di Ricerca e l'ordinamento didattico dei Corsi di Studio

1. L'attività didattica e scientifica si svolge nei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, articolati in Ambiti di didattica e di ricerca, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. La istituzione, la denominazione e la soppressione dei Dipartimenti e degli Ambiti di Didattica e di Ricerca sono deliberate dal Consiglio di

Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con conseguente modifica del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il personale docente è inquadrato nei Dipartimenti di didattica e di ricerca ed è assegnato agli Ambiti di Didattica e di Ricerca in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di loro competenza.
4. Gli Ambiti di Didattica e di Ricerca costituiscono le strutture entro le quali si svolgono i Corsi di laurea.
5. I Corsi di laurea afferenti agli Ambiti sono istituiti in conformità con le norme del presente Statuto e con le disposizioni vigenti in materia e sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.
6. Con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti e degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.
7. Oltre a rilasciare i diplomi di laurea relativi ai Corsi attivati, l'Università può istituire ed attivare i seguenti corsi e rilasciare i relativi titoli di studio:
 - a) Scuole di specializzazione;
 - b) Dottorati di ricerca;
 - c) *Master* universitari di primo e di secondo livello.
8. L'Università può altresì istituire tutti i corsi previsti dalla legge e rilasciare i relativi titoli di studio,

Art 21

I Consigli dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca.

1. I Consigli dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca sostengono e coordinano il complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica e la ricerca all'interno del Dipartimento in conformità alle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo

2. In particolare i Consigli dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca:
 - a. Definiscono gli indirizzi e i progetti dell'attività di ricerca;
 - b. Propongono al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;
 - c. Formulano proposte sui programmi di sviluppo dell'Università;
 - d. Formulano proposte anche su tutte le altre materie che vengono loro sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche

3. I Consigli dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca sono composti dal Rettore, che li presiede, e dai Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca e dei Corsi di Studio che ad essi afferiscono

Art. 22

I Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca

Ad ogni Ambito di Didattica e di Ricerca è preposto un Coordinatore, che presiede il relativo Consiglio di Ambito di Didattica e di Ricerca. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dei predetti organi sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.

Art. 23

I Consigli dei Corsi di Studio

Ove a un determinato Ambito di Didattica e di Ricerca vengano istituiti più Corsi di Studio, o si intenda istituire Corsi di Studio interambito, le competenze e le attribuzioni dell'eventuale Consiglio di Corso di Studio ovvero di altri organismi ristretti, saranno demandate ad apposito regolamento.

Art. 24

Personale docente.

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università. Possono, altresì, essere impartiti, con il loro consenso, da ricercatori, anche per affidamento o supplenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti con le modalità di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a docenti di altre Università e a persone di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera, ai sensi del D.M. 242/98.
3. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico, di carriera, di previdenza e di quiescenza previsto dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 25

Ricercatori.

1. Per ciascun Ambito di Didattica e Ricerca, è previsto un ruolo organico dei ricercatori dell'Università.
2. I ricercatori contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici, ivi compresi quelli integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.
3. Ai ricercatori spetta il trattamento economico di carriera, di previdenza e di quiescenza previsto dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 26

Stato giuridico del personale docente.

Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 27

Collaboratori ed esperti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta dei Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca, può nominare collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra persone di qualificata e di riconosciuta competenza, il cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, con apposita delibera.

Art. 28

Rispetto dei principi ispiratori dell'Università.

L'attività didattica e di ricerca presso l'Università comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa.

Art. 29

Personale non docente.

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale, del Coordinatore Amministrativo e del personale tecnico-amministrativo dell'Università, nonché l'ordinamento dei relativi

servizi, sono disciplinati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

In sede di prima applicazione l'Università, per soddisfare le proprie esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico amministrativo potrà provvedere anche mediante conferimento di incarichi professionali, assunzioni a tempo determinato ovvero mediante contratti di lavoro a contenuto formativo secondo la vigente disciplina normativa in materia.

Art. 30

Sistema bibliotecario e documentale dell'Università

La Biblioteca e i centri di documentazione dell'Università costituiscono il sistema bibliotecario dell'Università per mezzo del quale si organizzano e sviluppano le attività d'acquisizione, trattamento, conservazione, produzione, diffusione e fruizione del patrimonio bibliografico, documentale e bibliotecario dell'Ateneo.

Le modalità organizzative e gestionali del sistema bibliotecario e documentale dell'Università sono stabilite da apposito Regolamento.

TITOLO QUARTO

Disposizioni amministrative

Art. 31

Servizio di cassa.

L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa che può essere affidato ad un istituto di credito di notoria solidità scelto dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 32

Bilancio preventivo e conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo nei termini previsti dal Regolamento per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Ciascun anno di esercizio corrisponde al periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno, salve successive diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO QUINTO

Disposizioni transitorie

Art. 33

Norme transitorie.

1. Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Senato Accademico, al Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca ed ai Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca sono esercitate da un apposito Comitato Ordinatore composto dal Rettore, che lo presiede, e da Professori di ruolo delle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali sono compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico dei Corsi di Studio.
2. Il Presidente e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono nominati, e possono essere revocati, dall'Ente Promotore.

3. Entro 60 giorni dalla loro nomina i membri del Comitato Ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il sollecito inizio e il funzionamento delle attività didattiche.
4. Il Comitato Ordinatore cesserà dalle sue funzioni sostitutive del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, allorché a ciascun Corso di Studio attivato risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia.
5. Il Comitato Ordinatore cesserà dalle sue funzioni sostitutive di un Consiglio di Ambito di Didattica e di Ricerca, allorché a questo affluiscano tre professori di ruolo di prima fascia. Il Coordinatore del suddetto Ambito di Didattica e di Ricerca andrà a integrare il Comitato Ordinatore nelle sue funzioni sostitutive del Senato Accademico e del Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.
6. Finché non sarà costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni saranno svolte da un Comitato Tecnico-Organizzativo formato da tre o più componenti, comunque in numero dispari. I componenti del Comitato Tecnico – Organizzativo sono nominati, e possono essere revocati, dall'Ente Promotore.
7. Il Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, o un suo delegato, convoca la prima seduta del Comitato Tecnico - Organizzativo e, successivamente, la prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
8. In sede di prima applicazione, i Regolamenti di Ateneo, di cui all'art. 3 comma 3°, lett. a, b, c, d, sono adottati entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Entro il medesimo termine l'Università si doterà del Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui all'art. 19 , ai sensi della legge 370/99.